



CITTA' DI BACOLI
Provincia di Napoli

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN OTTEMPERANZA AL CAPO III DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1993, N. 507.

Il presente regolamento ha registrato alcuni interventi modificativi nel corso del tempo e precisamente:

- ART. 7 **Comma 3° punto 1 aggiunto con delibera Commissario straordinario n. 127 del 6-10-04.**
- ART. 10 **Comma 1° abrogato dall'art. 6 d.l. n. 328/97 conv. dalla L. 410/97.
Comma 2° variato dal 50% al 100% dall'art. 6 d.l. n. 328/97 conv. dalla L. 410/97.
(Riduzioni): aggiunto comma 3 bis con delibera di C.C. n.40 15.06.2012.
(Riduzioni): integrazione comma 4 con delibera di C.C. n. 86 del 21.12.2012.
Modificato con delibera di C.C. n. 57 del 4.11.2013.**
- ART. 11 **Modificato con delibera di C.C.n. 31 del 31-3-1999.**
- ART. 12 **Modificato con delibera di C.C. n. 26 del 30-5-2006.
Integrato con delibera di C.C. n. 57 del 4.11.2013.**
- ART. 15 **Modificato con delibera di C.C. n. 38 del 6-3-1997.**
- ART. 28 **Introdotta con delibera di C.C. n. 11 del 20-2-2001.**

INDICE

Art. 1	4
OGGETTO DELLA TASSA.....	4
Art. 2	4
PRESUPPOSTO DELLA TASSA	4
Art. 3	4
LIMITI DI APLICAZIONE TERRITORIALE	4
Art. 4	4
SOGETTI PASSIVI E SOGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO	4
Art. 5	5
INIZIO DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE	5
Art. 6	5
CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE	5
Art. 7	5
LOCALI ED AREE TASSABILI	5
Art. 8	7
INTASSABILITA'	7
Art. 9	7
CALCOLO DELLE SUPERFICI TASSABILI	7
Art. 10	7
RIDUZIONI	7
Art. 11	8
AGEVOLAZIONI	8
Art. 12	9
ESENZIONI (1).....	9
Art. 13	10
TARIFFE	10
Art. 14	10
PARAMETRI	10
Art. 15	10
ARTICOLAZIONI DELLE CATEGORIE	10
Art. 16	13
DENUNCE	13
Art. 17	14
ACCERTAMENTI.....	14
Art. 18	14
AZIONE DI ACCERTAMENTO	14
Art. 19	14
POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DI ACCERTAMENTO	14
Art. 20	15
CONTROLLO	15
Art. 21	15
FUNZIONARIO RESPONSABILE	15
Art. 22	15
RIMBORSI.....	15
Art. 23	16
SANZIONI	16
Art. 24	17
RISCOSSIONE	17

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO.....	17
Art. 26	18
INFORMAZIONI.....	18
Art. 27	18
NORME TRANSITORIE E FINALI.....	18
Art. 28	18
RISCOSSIONE DIRETTA	18

Art. 1

OGGETTO DELLA TASSA

- 1) Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, è istituita la tassa annuale, disciplinata dal presente regolamento ed applicata in base alle tariffe con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme che seguono.
- 2) Agli effetti della individuazione dei rifiuti solidi urbani e di quelli equiparati ed assimilabili si fa riferimento a quando stabilito nel Regolamento del Servizio Nettezza Urbana.

Art. 2

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal Regolamento Comunale del Servizio di Smaltimento dei rifiuti Solidi Urbani.

Art. 3

LIMITI DI APLICAZIONE TERRITORIALE

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa.

Art. 4

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

- 1) La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 2 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
- 2) Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 2, il Comune, qualora la relativa superficie non risulta indicata nella denuncia di cui la successivo art. 16, determina la tassa, aumentando la superficie, dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, di una quota dal due al dieci per cento in ragione inversa del numero dei condomini; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
- 3) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4) E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al precedente capoverso di presentare al competente Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Art. 5

INIZIO DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

- 1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2) L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
- 3) Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità contemplate dal penultimo comma dell'art. 5.

Art. 6

CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

- 1) La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata all'ufficio Tributi del Comune la denuncia della cessazione debitamente accertata.
- 2) In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 7

LOCALI ED AREE TASSABILI

- 1) Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione o manufatto chiuso o chiudibili, qualunque sia la loro destinazione od uso.
- 2) Sono, in via esemplificativa, considerati locali tassabili tutti i vani, nessuno escluso, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (anticamere, ripostigli, ingressi, corridoi, bagni, gabinetti, lavanderie, bow-windows, dispense armadi a muro, spogliatoi, soffitte, soppalchi) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, cantine, serre, loggioni, verande coperte) adibiti:

a) ad abitazioni;

b) a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, di consulenza, fotografici, botteghe e laboratori artigianali;

c) all'esercizio di alberghi (compresi gli alberghi diurni ed i bagni), locande, bar, ristoranti, trattorie, osterie, pensioni, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato scoperto e coperto;

d) ad uffici commerciali, industriali e simili, a banche, teatri e cinematografi, ospedali, case di cura e simili, stabilimenti ed opifici industriali;

e) a circoli, sale da ballo e divertimento, sale da gioco, a discoteche e ad altri esercizi pubblici;

f) a magazzini e deposito, anche all'aperto, ad autorimesse, autoservizi, autotrasporti, ad agenzie di viaggio, agenzie assicurative, immobiliari, finanziarie, a ricevitorie e simili;

g) a collegi, istituti di collettività in genere (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti etc.);

h) ad enti pubblici non economici, a musei e biblioteche, ad associazioni culturali, politiche sindacali, ad enti di assistenza, a caserme, a stazioni ferroviarie, a scali portuali, comprese le aree di stoccaggio e deposito.

3) Sono pure tassabili le aree coperte e scoperte adibite:

a campeggi, a stazioni balneari, a piscine, a stoccaggio e deposito di merci e materie, a stazioni di carburante, a sale da ballo, a banchi di vendita all'aperto, a mercatini rionali ed infrasettimanali, a stazioni ferroviarie, a scali merci e portuali, darsene ed aree portuali, nonché qualsiasi altra area ove possono prodursi rifiuti urbani ed equiparati, le quali non costituiscono accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi dei commi precedenti.

Si considerano, pertanto, tali, ai fini dell'autonoma tassazione, le aree (cortilizie e, vie, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovansi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo occasionale all'esercizio di un'attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'area o nei locali annessi.

4) Sono, pertanto, considerate tassabili, a titolo esemplificativo, le aree adibite:

campeggio, a rimessaggio campers e roulotte;

distributori di carburante;

sale da ballo (pista da ballo, area bar, servizi, area a parcheggio etc.);

banchi di vendita all'aperto, a mercato rionale ed infrasettimanale;

piscine palestre e simili;

posteggio, a stoccaggio e a deposito di merci;

servizi di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, pizzerie, osterie e simili);

d attività artigianali, commerciali, industriali e di servizi e simili;

pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);

ad attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ristoro, di ritrovo e simili);

circoli ed associazioni private.

Sono altresì considerate tassabili le superfici delle darsene ed aree portuali commisurate oltre che ai locali ed alle aree occupate, alle superfici dei posti barca, essendo le imbarcazioni produttive di rifiuti

5) Non sono assoggettate a tassazione le aree destinate esclusivamente allo svolgimento delle attività sportive per la parte di esse il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si verifica la produzione di rifiuti urbani od equiparati.

Art. 8

INTASSABILITA'

1) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano state indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

2) Nella determinazione delle superfici tassabili non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedervi a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. L'intassabilità ha effetto a condizione che il soggetto interessato provveda ad allegare alla denuncia di variazione copia dell'ultima comunicazione fatta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 del D.P.R. 915/82 o copia del contratto di conferimento dei rifiuti a ditte od enti autorizzati.

Art. 9

CALCOLO DELLE SUPERFICI TASSABILI

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri, quella delle aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali riduzioni e manufatti che vi insistono. Le frazioni di mezzo metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato superiore.

Art. 10

RIDUZIONI

1) Le aree scoperte costituenti pertinenza o accessorio dei locali e delle aree assoggettabili a tassa sono computate nel limite del venticinque per cento.

Le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, diverse da quelle di cui al precedente comma, sono commutate al 100%.

2) La tariffa unitaria è ridotta di un importo pari al 30% nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- d) nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- e) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale;
- 3) La tariffa unitaria è ridotta di un importo pari al 15% per coloro che praticano l'attività di compostaggio ai sensi dell'art.5 del regolamento per l'attività di compostaggio domestico della frazione umida.
- 3 bis) Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui al presente articolo sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo, sono, altresì, praticabili riduzioni della tassa in favore di Enti e/o Istituzioni pubbliche e/o Associazioni esclusivamente per motivi di pubblico interesse e previa stipula di apposito protocollo di intesa che preveda esplicitamente un'utilità per il Comune di Bacoli dall'attività espletata dal contribuente. La percentuale di riduzione non può eccedere, in ogni caso, il limite del trenta per cento.
- 4) Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui di cui ai precedenti commi 3 e 3-bis; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabile le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 11

AGEVOLAZIONI

- 1) La tassa unitaria può essere ridotta nei confronti di abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti, in condizioni di indigenza accertata, titolare di un reddito complessivo annuo non superiore al minimo di pensione INPS rispettivamente:

INPS + 200.000 (€ 103,29) possono essere esonerati dell'100%
INPS + 500.000 (€ 258,23) possono essere esonerati dell'80%
INPS + 800.000 (€ 413,17) possono essere esonerati dell'60%
INPS + 1.100.000 (€ 568,10) possono essere esonerati dell'40%
INPS + 1.400.000 (€ 723,04) possono essere esonerati dell'20% (1)

La domanda di esonero indirizzata al Sindaco del Comune di Bacoli dovrà essere presentata entro il 30 marzo di ogni anno.

2) L'esonero dovrà essere disposto, di anno in anno, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

3) Il Consiglio Comunale ha la possibilità di sospendere o esonerare uno o più cittadini dal pagamento della tassa.

Tale decisione deve essere ampiamente giustificata dall'insorgere di fenomeni o cause che seppure non previste dall'attuale norma risultino essere determinanti ai fini della decisione.

Il minor gettito tributario è iscritto in bilancio come autorizzazioni di spese e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

4) Le attività produttive, commerciali e di servizi che procedono ad un pretrattamento volumetrico, selettivo e qualitativo dei rifiuti che agevoli lo smaltimento ed il recupero da parte del Servizio Comunale sono tassate con tariffa agevolata ridotta del 20%.

5) Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione dell'agevolazione di cui al precedente comma.

(1) modificato con delibera consiliare n. 31 del 31/3/1999

Art. 12

ESENZIONI

1) Sono esenti dalla tassa:

a) tutti i locali adibiti ad uffici e servizi comunali, nonché tutti i locali adibiti a pubblico servizio di cui il Comune ha assunto le spese gestionali;

b) Gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso di abitazione o ad usi diversi da quelli dal culto in senso stretto.

2) Sono altresì esenti dalla tassa i locali ed aree occupate dai "Centri sociali" istituiti in questo comune nonché i locali od aree occupate dalle "Sezioni dei partiti politici locali". Dette esenzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta;

3) Sono, infine, esenti dalla tassa le sole Associazioni riconosciute che abbiano i seguenti requisiti :

- costituzione da almeno cinque (5) anni;
- essere una ONLUS;
- iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni;
- iscrizione al Registro Regionale del volontariato;

Art. 13

TARIFFE

- 1) La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
- 2) Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate, secondo il rapporto di copertura del costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Art. 14

PARAMETRI

- 1) La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
- 2) I relativi parametri e i criteri di individuazione, classificazione e quantificazione, di cui all'art. 65, verranno determinati con apposito atto consiliare da adottarsi in ottemperanza al secondo comma dell'art.79, entro il 31.10.1995 e con decorrenza dall'1.1.1996.

Art. 15

ARTICOLAZIONI DELLE CATEGORIE

L'articolazione delle categorie e delle sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione:

CATEGORIA A

locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzione culturali, politiche, sindacali e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari;

Detta categoria si articola in due sottocategorie per attività tra loro omogenee, ovvero:

SOTTOCATEGORIA A1

Musei, archivi, biblioteche, mostre d'arte, associazioni culturali-politiche e sportive, scuole pubbliche e private, palestre.

SOTTOCATEGORIA A2

Depositi merci, depositi di macchine, depositi di materiale militare, impianti di lavaggio.

CATEGORIA B

Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, aree ricreative turistiche quali campeggio, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati.

Detta categoria si articola in quattro sottocategorie per attività tra loro omogenee, ovvero:

SOTTOCATEGORIA B1

Complessi commerciali all'ingrosso di arredamento, autoveicoli, autorimesse, materiale edile, legname-grande distribuzione, noleggio auto, cicli e motocicli.

SOTTOCATEGORIA B2

Campeggi, parchi giochi e simili.

SOTTOCATEGORIA B3

Parcheggio auto a pagamento.

Parcheggio auto a pagamento attività stagionale ridotta del 30%.

SOTTOCATEGORIA B4

Stabilimenti Balneari ed analoghi complessi attrezzati:

- a) stabilimenti balneari tariffa annuale;
- b) stabilimenti balneari tariffa stagionale ridotta del 30%;
- c) arenili tariffa annuale;
- d) arenili tariffa stagionale ridotta del 30%;
- e) pontili tariffa annuale;
- f) pontili tariffa stagionale ridotta del 30%

CATEGORIA C

Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri.

Detta categoria si articola in tre sottocategorie tra loro omogenee, ovvero:

SOTTOCATEGORIA C1

Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, garage e simili, cantinole e locali coperti ad uso privato.

SOTTOCATEGORIA C2

Locali adibiti ad abitazione

Tariffa ridotta del 30%

SOTTOCATEGORIA C3

Alberghi, pensioni, locande, ospedali, case di cura e simili, collegi, ostelli, caserme.

CATEGORIA D

Uffici professionali, commerciali ed artistici, agenzie di viaggio, autoscuole, studi tecnici e legali, ambulatori medici, laboratori privati di analisi, istituti assicurativi, attività direzionali e terziarie non comprese nelle altre categorie.

CATEGORIA E

Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale o di commercio al dettaglio di generi non deperibili.

Detta categoria si articola in quattro sottocategorie tra loro omogenee, ovvero:

SOTTOCATEGORIA E1

Officine meccaniche, elettrauto, riparazione beni di consumo, attività grafiche, tipografie, litografie, cartotecnica ed editoria, carrozzerie, centinature.

SOTTOCATEGORIA E2

Locali adibiti alla attività di confezioni tessili, maglierie, mercerie, tintorie, lavanderie, attività di trasformazione agricola ed industrie alimentari.

SOTTOCATEGORIA E3

Gioiellerie, antiquari, giornalai, farmacie, banche e similari, istituti di bellezza, saune, parrucchieri, barbieri, fisioterapisti, cure estetiche, negozi di vendita al dettaglio di generi non alimentari.

SOTTOCATEGORIA E4

Locali adibiti ad attività industriale ad esclusione della zona di lavorazione.

CATEGORIA F

Locali ed aree adibite a pubblici esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

Detta categoria si articola in tre sottocategorie per attività tra loro omogenee, ovvero:

SOTTOCATEGORIA F1

Ristoranti, trattorie, fast-food, pub, friggitorie, mense.

SOTTOCATEGORIA F2

Bar, gelaterie, pasticcerie, macellerie, panifici, negozi di vendita al dettaglio di generi alimentari.

SOTTOCATEGORIA F3

**Negozi di frutta e verdura, fiori, supermercati, banchi di vendita all'aperto.
Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.**

Articolo modificato con delibera consiliare n. 38 del 6/3/1997

Art. 16

DENUNCE

- 1) I soggetti di cui all'art.4 presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale. La denuncia è redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti.
- 2) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
- 3) La denuncia originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, della ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.
- 4) La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. L'Ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale.
- 5) In occasione di iscrizioni anagrafiche od altre pratiche concernenti i locali ed aree tassabili interessati, gli uffici comunali (Ufficio anagrafe della popolazione, Ufficio tecnico, Ufficio sanatoria Edilizia, Ufficio Annona, Ufficio metrico, Comando Vigili etc.) nonché il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (Ufficio N.U.) sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al primo comma del presente articolo. Restano comunque obbligati a trasmettere semestralmente tutte le notizie riepilogative attinenti la destinazione, le superfici, le attribuzioni e quant'altro necessario.

Art. 17

ACCERTAMENTI

- 1) In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio Tributi del Comune provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e a quello precedente per la parte di cui all'art. 5, 2° comma, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento di ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
- 2) Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile del servizio e devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente;
 - dei locali ed aree e loro destinazioni;
 - dei periodi o degli imponibili o maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e relativa delibera;
 - nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta;
 - l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità;
 - l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

Art. 18

AZIONE DI ACCERTAMENTO

- 1) L'azione di accertamento è assicurata dagli Agenti di P.U. ai quali è demandato il compito per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione e di accertare occupazioni o detenzioni di nuovi locali ed aree scoperte.
- 2) I suddetti sono obbligati a relazionare ed a comunicare al funzionario responsabile ogni utile notizia al fine di perseguire eventuali evasioni tributarie.

Art. 19

POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DI ACCERTAMENTO

- 1) Per l'applicazione del presente Regolamento viene costituita un'organica squadra, composta da operatori comunali, individuati con appositi provvedimenti interni, per il censimento dei cespiti (locali ed aree scoperte) tassabili esistenti nel territorio comunale.
- 2) Per il potenziamento dell'azione di accertamento il Comune periodicamente e quando le situazioni oggettive lo richiedono potrà individuare, tra il personale dipendente che ne abbia i titoli, coloro che devono procedere a rimisurazioni o accertamento delle superfici soggette alla tassa.

Art. 20

CONTROLLO

- 1) Ai fini del controllo dei dati nelle denunce acquisite in sede di accertamento d'ufficio, tramite rilevazioni della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui al secondo comma dell'art. 19, l'Ufficio Tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
- 2) In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui innanzi nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'Ufficio comunale di rilevazione e censimento ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi del secondo comma dell'art. 19, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti a tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
- 3) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Art. 21

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sono attribuiti ad un Funzionario Responsabile, che sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 22

RIMBORSI

- 1) Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, l'ufficio Tributi del Comune dispone lo sgravio od il rimborso entro novanta giorni.

2) Lo sgravio od il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 6, è disposto dall'ufficio Tributi del Comune entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al secondo comma del medesimo art. 6, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3) In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio Tributi del Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del sette per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Art. 23

SANZIONI

1) Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la sovrattassa pari al 50% dello ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La sovrattassa per l'omessa denuncia è ridotta al cinque e al venti per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento.

2) Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una sovrattassa del cinquanta per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla domanda.

3) Per omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'ultimo comma dell'art. 5, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila (€ 25,82) a lire centocinquantamila (€ 77,47) da determinare in base alla gravità delle violazioni.

4) Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggior tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa, mentre per le altre infrazioni l'Ufficio Tributi del Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

5) Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionali e soprattasse in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del sette per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'Intendenza di Finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

6) Le sanzioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono ridotte del trenta per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica di avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art. 22.

Art. 24

RISCOSSIONE

- 1) L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui al primo comma dell'art. 17, è iscritto in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati a mille lire (€ 0,52) per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire (€ 0,26) o per eccesso se è superiore.
- 2) Nei ruoli suppletivi sono, di regola, iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
- 3) Gli importi di cui al primo comma sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. 602/73, riducibili a due rate su autorizzazione dell'Intendenza di Finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del sette per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

Art. 25

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

- 1) Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali ed aree pubbliche, di uso pubblico, od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
- 2) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del cinquanta per cento.
- 3) In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
- 4) L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Leg.vo 507/93 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
- 5) In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
- 6) Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 26

INFORMAZIONI

E' istituito presso il Comune (settore di competenza) apposito sportello al quale i cittadini contribuenti possono far pervenire proposte, rilievi o denunce riguardanti la tassa della RSU. Lo sportello garantisce l'assistenza al cittadino e interviene nella vicenda denunciata al fine di superare o chiarire le disfunzioni eventuali.

Art. 27

NORME TRANSITORIE E FINALI

- 1) Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore con esclusione delle disposizioni previste dagli artt. 3, 4 commi 2, 3 e 4, art. 5 comma 3, art. 10 commi 3, 4 e 5, che avranno decorrenza dall'1.1.1995.
- 2) L'applicazione degli artt. 14 e 15 del presente Regolamento avranno effetto con decorrenza 1.1.1996, previa adozione del Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana e conseguente fissazione dei parametri qualitativi e quantitativi ai fini della determinazione delle tariffe articolate in categoria e sottocategoria da effettuarsi entro il 31.10.1995.

Art. 28

RISCOSSIONE DIRETTA

- 1) Fermo il disposto del precedente art. 24 per quanto ancora applicabile e fermo restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, il Comune prevede in virtù degli artt. 52 e 59 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 la gestione diretta del tributo con la riscossione spontanea dello stesso secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'Ente creditore dei dati del pagamento stesso.
- 2) Detta riscossione, pertanto, può essere effettuata mediante versamenti dei contribuenti sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune ovvero direttamente presso la Tesoreria medesima, oppure tramite il sistema bancario.

Articolo introdotto con delibera consiliare n. 11 del 20/2/2001